



Città di Sant'Angelo Lodigiano

N. 51 DEL 3.7.2020

OGGETTO: ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 5 DEL D.LGS. 267/2000 - MODIFICA DEGLI ORARI DI VENDITA E SOMMINISTRAZIONE DI BEVANDE ALCOLICHE DI QUALSIASI GRADAZIONE PER PREVENIRE EPISODI DI ASSEMBRAMENTO A SCOPO DI PREVENZIONE DAL CONTAGIO DA COVID-19.

IL SINDACO

Vista la Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31.01.2020 con la quale è stato dichiarato fino al 31.07.2020, su tutto il territorio nazionale, lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Dato atto che l'art. 1 del D.L. 16.05.2020 n. 33, in tema di misure di contenimento della diffusione del COVID-19, al comma 8 vieta l'assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico e al comma 9 prescrive il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro;

Considerato che dallo svolgimento delle attività commerciali, di quelle di somministrazione di alimenti e bevande e di quelle artigianali non devono derivare l'assembramento di persone né la violazione della distanza di sicurezza interpersonale;

Rilevato che, al cessare delle limitazioni alla libera circolazione e al libero svolgimento delle attività commerciali, dei pubblici esercizi e delle attività artigianali con asporto, si possono verificare assembramenti di persone in violazione delle misure di prevenzione COVID-19 adottate a livello nazionale e regionale, sia in tema di rispetto di distanze di sicurezza, sia con riguardo all'uso dei dispositivi di protezione individuale (mascherine);

Posto che nella maggior parte dei casi gli assembramenti indiscriminati da parte di un numero ingente di persone e gli episodi di degrado urbano si possono determinare nel centro storico, nonché nelle aree limitrofe ai pubblici esercizi di somministrazione e nelle aree a verde (zona del Chiesuolo), nelle ore notturne con consumo in loco di bevande alcoliche;

Sentiti il Comandante della locale Stazione Carabinieri e il Comandante della Polizia Locale e analizzate le potenziali situazioni di illiceità che possono manifestarsi nelle ore notturne nelle aree di cui sopra, caratterizzate da eccessivo assembramento, abbandono di bottiglie in vetro sull'area pubblica, uso scorretto delle mascherine, il tutto aggravato da un consumo eccessivo di alcol;

Considerato che i suddetti comportamenti potrebbero vanificare gli sforzi compiuti fino ad oggi e che mettono a serio rischio la salute e l'incolumità dei molti cittadini che invece sono rispettosi delle regole;

Dato atto che occorre intervenire con misure atte a scoraggiare la formazione di assembramenti, in considerazione dell'esigenza di tutelare la salute pubblica, certamente esposta ad un maggiore pericolo per effetto della contestuale compresenza di un numero elevato di persone;

Ritenuto necessario, nel rispetto del principio di proporzionalità e di adeguatezza, al fine di contrastare la diffusione del virus COVID-19, porre in essere tutte le azioni idonee ad evitare la formazione dei citati assembramenti;

Richiamato l'art. 50, c. 5 del D.Lgs. 267/2000;

Visti:

- il R.D. 18.06.1931, n. 773;
- il R.D. 06.05.1940, n. 635;
- la l. 24.12.1981, n. 689;
- la l. 25.08.1991, n. 287;
- il D. Lgs. del 31.03.1998 n. 114;
- la l. 30 marzo 2001, n. 125;
- la L.R. 30.04.2009, n. 8;
- la L.R. 2 febbraio 2010, n. 6;
- il D.L. 25.03.2020, n. 19 (conv. in l. 35/2020);
- il D.L. 16.05.2020, n. 33;
- il D.P.C.M. con allegati del 11.06.2020;
- l'Ordinanza Regione Lombardia con allegati del 29.06.2020, n.573;
- il vigente Regolamento di Polizia Urbana;
- il vigente Regolamento per la disciplina del Commercio su aree pubbliche

ORDINA

che a decorrere dalle ore 21.00 fino alle ore 07.00 del giorno successivo, dal giorno sabato 04 luglio 2020 e fino al giorno martedì 14 luglio siano osservati i sotto indicati divieti:

1. divieto di vendere per asporto bevande alcoliche di qualsiasi gradazione dalle ore 21.00 alle ore 07.00 da parte di tutte le tipologie di esercizi pubblici, esercizi di vicinato, attività artigianali di asporto e distributori automatici, rimanendo, invece, consentita, nel rispetto delle misure di sicurezza attualmente vigenti, la consumazione di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione:
 - solo all'interno dei pubblici esercizi in sede fissa;
 - all'esterno degli stessi, nelle aree in concessione (dehors);
2. divieto di consumare dalle ore 21.00 alle ore 07.00 bevande alcoliche di qualsiasi gradazione su area pubblica o privata ad uso pubblico comprese le aree a verde, eccetto gli spazi esterni dei pubblici esercizi nelle aree in concessione (dehors);

ORDINA altresì

ai competenti organi di vigilanza di effettuare i controlli e di applicare la presente ordinanza.

Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, il mancato rispetto della presente ordinanza è punito ai sensi dell'art. 4 c. 1, del D. L. 25.03.2020 n. 19 come segue:

- con sanzione amministrativa da € 400,00 ad € 3.000,00 a carico del gestore del P.E. e la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell'esercizio o dell'attività da 5 a 30 giorni a carico del gestore del P.E. per la violazione di cui al comma 1 che precede;
- con sanzione amministrativa da € 400,00 ad € 3.000,00 a carico del soggetto che ha commesso l'infrazione di cui al comma 2 che precede;

La presente ordinanza ha efficacia dalle ore 21.00 del giorno di sabato 04.07.2020 alle ore 07.00 del giorno martedì 14 luglio 2020 fatti salvi eventuali successivi provvedimenti, in considerazione dell'evolversi della diffusione epidemiologica del virus COVID-19 e delle verifiche sull'osservanza dei divieti e delle decisioni, e verrà pubblicata all'Albo Pretorio e sul sito internet del Comune di Sant'Angelo Lodigiano www.comune.santangelolodigiano.lo.it.

Avverte che ai sensi dell'art. 3, c. 4 della legge n. 241/1990 avverso la presente ordinanza è ammesso il ricorso giurisdizionale entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia (D.lgs. 02.07.2010, n. 104) o alternativamente ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio.

IL SINDACO

Maurizio Ettore Enrico VILLA

